

ET VOUS

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita in Rogeno, l'Organizzazione di Volontariato denominata "Et Vous Odv" di seguito detta Associazione. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e del Codice Civile. L'associazione ha sede legale nel Comune di ROGENO (LC) e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione si ispira a principi di democraticità, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: (attività di interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del D.lgs. 117/2017)

- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n.125 e successive modificazioni; in particolare l'Associazione ha lo scopo di aiutare abitanti di villaggi rurali di Paesi in via di sviluppo, di qualsiasi sesso, età e religione, in stato di povertà/indigenza, per quanto riguarda spese e bisogni di primaria necessità (salute, alimentazione, istruzione primaria);
- Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate a norma del presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. L'associazione realizza i propri scopi sul territorio italiano ed in particolare nelle province dove ha sedi (legale e operativa) con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- momenti di incontri informativi (mostre fotografiche, serate tematiche, etc.);
- eventi per raccolta fondi (cene etniche, serate musicali e teatrali);
- incontri nei Paesi in cui opera con gli abitanti /referenti locali per: devolvere materiale e fondi raccolti e informare sugli aggiornamenti/priorità/strategie dei progetti in atto.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati; sono ammessi rimborsi spese dei soci e contributi occasionali per eventuali collaboratori / operatori locali nei paesi esteri in cui opera (sia i rimborsi spese che i contributi sono regolamentati e approvati dal direttivo dell'associazione).

REGISTRATO A LECCE IL

4 LUG. 2019

N° 1602 SERIE 3

VERBALE

DI CUI E' (SANZIONE)

E' IL FUNZIONARIO

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Anna PETRAZZUOLO

Art. 3 – ORGANI

Sono organi:

- l'Assemblea degli aderenti/Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, sostenute in relazione alla loro carica e documentate.

Art. 4 – SOCI (o ADERENTI)

-Sono Soci (o aderenti) all'Associazione le persone che sottoscrivono il presente Statuto e che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. Esso deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

-Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

-Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci:

- I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni dall'appartenenza all'Associazione.

Ciascun associato ha il dovere di:

-rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

-attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

-versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo/dall'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa,
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 5 - ASSEMBLEA DEGLI SOCI

- L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata e/o e-mail con modalità che attestino la ricezione a tutti i soci, anche sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

- L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;



- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera: sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da minimo tre membri. Esso potrà accettare/nominare altri membri, fino ad un massimo di 7 (sette) e sempre di numero dispari con qualità/compiti da definirsi dallo stesso Comitato. Esso dura in carica 3 esercizi, i suoi componenti svolgono la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. Il Consiglio Direttivo viene convocato per la sua prima volta dal Consigliere anziano intendendosi per tale colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti è consigliere anziano colui che ha maggior età. Il comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare. La convocazione è fatta tramite email almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci, in particolare ha i seguenti compiti:
- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
 - elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
 - nomina il segretario;
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - delibera in ordine all'esclusione dei soci come da Art.4;
6. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
7. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 7 - PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio

Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

3. Il Vicepresidente svolge, per assenza, impedimento o cessazione del Presidente, tutte le funzioni del Presidente, previa convocazione del Consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico di Presidente temporaneo.
4. Il presidente, coadiuvato dal Segretario e dal Vice-Presidente si occupa inoltre di:
 - provvedere al disbrigo della corrispondenza;
 - provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 8 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 9 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 10 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.
- Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- I fondi sono depositati presso Azienda di credito stabilita dal Comitato Direttivo.
- Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente o del Vice Presidente.
- Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

ART. 11 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 12- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

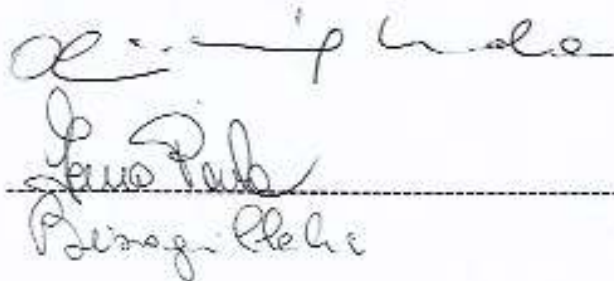
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 13- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico .

Rogeno, lì 19 giugno 2019



Lo Statuto e l'Atto Costitutivo sono esenti dall'imposta di bollo e di registro secondo Art. 8, comma 1, della L. 266/1991 in quanto Organizzazione di Volontariato.